

# COMUNE DI ROVOLON

## - Provincia di Padova -

VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 18/2022

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 5-12-20112  
IN RELAZIONE ALLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 ED  
AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI STESSE**

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti,

VISTO IL CONTENUTO

- della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2022 del 5/12/2022 ed i relativi allegati, trasmessa con mail in data 12/12/2022 ed avente ad oggetto "*Approvazione revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 e presa d'atto dell'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP*";
- il parere di regolarità tecnica amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. N. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott. Leonardo Stevanato in data 12/12/2022 per quanto di competenza,

RICORDATO CHE

- il T.U.S.P. ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la governance, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, ed introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società;
- fra le disposizioni introdotte, l'art. 20 del T.U.S.P. prevede l'obbligo di approvare una razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie, effettuando un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e predisponendo, ove ricorrano alcuni presupposti stabiliti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il T.U.S.P. ha introdotto inoltre previsioni più stringenti per il legittimo mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo in particolare che non possano essere detenute, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

DATO ATTO CHE

- per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2022 il Comune di Rovolon deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2021, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
  2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
  3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;
- l'art. 24 comma 5-bis del T.U.S.P. (introdotto dalla L. 145/2018 a decorrere dal 1/1/2019) prevede che *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*, ed il comma 5-ter (come introdotto dall'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) recita che le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;
- per ultimo la Camera dei Deputati ha chiarito, in proprio documento esplicativo datato 22/5/2019, che il suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021 (rectius 2022), i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta delle partecipazioni) del Testo unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e che per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie

pubbliche, la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., la ricognizione delle partecipazioni societarie, individuando quelle da mantenere e quelle oggetto di dismissione;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale prevede l'approvazione della ricognizione delle partecipazioni effettuata ed esposta nel documento "*Revisione periodica sulle partecipate del Comune di Rovolon (All. 1)*" oltre alle schede riepilogative dei dati delle partecipazioni da trasmettere al MEF Portale Tesoro e da inviare alla Corte dei Conti su modello previsto dalla delibera n. 22/2018 della Sezione Autonomie di cui all' All.2 e dà atto del piano di razionalizzazione elaborato da Etra S.p.A., partecipata diretta del Comune di Rovolon (All. 3); in detti documenti è data evidenza delle ragioni, in esito alla ricognizione, del mantenimento o della dismissione nel rispetto delle previsioni del nuovo Testo Unico;

RICORDATO CHE

in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune di Rovolon non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 5/12/2022 avente ad oggetto "*Approvazione revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 e presa d'atto dell'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP*".

San Donà di Piave, 14 dicembre 2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
dott. Stefano Lorenzon

